

N. ~~1233~~ 113 REG.PROV.CAU.
N. 02635/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2635 del 2013, proposto da:
Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via di Santa Teresa, n. 23;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in
giudizio;

nei confronti di

Consorzio Ecologico Massimetta-CO.E.MA., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Pontina Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

09/04/2013

tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I
TER, n. 01439/2013, resa tra le parti, concernente lavori di
realizzazione e messa in esercizio della centrale elettrica alimentata da
gas di sintesi derivato dal CDR in località Cecchina del Comune di
Albano - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte
ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto che il Comune appellante ha evidenziato che la richiesta di tutela
cautelare è tesa ad evitare l'aggravamento dell'inquinamento dell'area su
cui sorgerà l'inceneritore, anche se non è ancora in esercizio, perché i
lavori relativi dovrebbero iniziare a giorni, interferendo con le attività di
caratterizzazione del territorio e di bonifica sollecitate dalla Regione;

Considerato che detto Ente ha aggiunto che l'interesse alla realizzazione
dell'impianto è recessivo rispetto a quello della tutela del territorio e
della salute dei cittadini in virtù del principio di precauzione e rispetto
all'interesse a non avviare inutilmente i lavori;

Ritenuto che, nelle more della trattazione collegiale della ordinanza
cautelare, appare preminente, nel bilanciamento dei contrapposti
interessi, quello dell'Ente locale ad evitare la apertura di cantieri che

potrebbero rivelarsi dannosi per l'integrità del territorio nell'ipotesi che la istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati fosse accolta in sede collegiale;

Fissata la udienza per la trattazione collegiale della istanza cautelare la data del 7 maggio 2013;

P.Q.M.


Accoglie la istanza di adozione di misura cautelare monocratica ai fini della sospensione dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui trattasi.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 7 maggio 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 aprile 2013.

Il Consigliere delegato
Antonio Amicuzzi



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

II 09 APR. 2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

